

Proposta di legge n.146/10^ di iniziativa dei consiglieri regionali Battaglia, Aieta, D'Acri e Neri recante "Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni"

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto al drafting

RELAZIONE

Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, la presente proposta di legge intende riformare il sistema di rateizzazione dei debiti tributari, previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 12 giugno 2009 n.19 e dall'art.16 (Rateizzazioni e dilazioni di pagamento) del regolamento 23 marzo 2010, n. 2 (Regolamento di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). I tributi regionali sono così suddivisi:

TASSA AUTO (Tassa automobilistica);

Le tasse di concessione regionale che sono relative alle seguenti categorie :

- farmacie
- laboratori di analisi
- gabinetti di diagnostica strumentale
- ambulatori veterinari
- rx veterinari
- ambulatori
- ambulanze
- cure fisiche di ogni specie
- rx dentisti
- ambulatori odontoiatrici
- ambulatori radiologi
- case di cura
- struttura ricettiva alberghiera
- affitta camere-alberghi diurni
- esercizi di ristorazione
- alberghi e ostelli per la gioventù
- campeggi
- villaggi turistici
- villaggi-camping
- case per ferie
- case ed appartamenti per vacanze
- agriturismo
- agenzie di viaggio
- agenzie di viaggio con succursale
- permesso ricerche acque minerali e termali
- concessioni giacimenti acque minerali e termali
- concessione coltivazione cave e torbiere
- concessioni sciovie, slitte e altri mezzi di trasporto a fune
- contributo sorveglianza trasporti urbani;

ARISGAN (Addizionale Regionale all'imposta di consumo di gas naturale);

TSDD (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

IRBA (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Dlgs 398/90);

IRCOBDEM (Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo);

ARCUAP (Addizionale regionale sui canoni per le utenze acque);

IRPEF e IRAP (Maggiorazione lrap e addizionale Irpef).

Il vigente sistema di rateizzazione, infatti, non risulta adeguato all'attuale contesto socioeconomico del territorio, in quanto prevede la possibilità di accesso al beneficio per i soli debiti superiori ai 2.000 euro e senza differenziazioni legate alle fasce di reddito del nucleo familiare, al numero di componenti dello stesso e alle fasce di debito.

La presente proposta di legge, pur mantenendo gli elementi a tutela delle ragioni creditorie dell'Ente (individuabili nella previsione di forme di garanzia a corredo delle istanze riguardanti debiti sopra i 35.000 euro e nella previsione dell'obbligo di riscossione coattiva in caso di mancato adempimento del debitore), adegua l'istituto alle esigenze dei contribuenti, aumentando le possibilità di riscossione delle poste creditorie dell'Ente.

La proposta di legge consta di quattro articoli. Il primo articolo, composto da dieci commi, definisce le modalità e i termini per accedere alle rateizzazioni dei debiti derivanti dal mancato versamento dei tributi regionali e delle relative sanzioni. Il secondo articolo abroga tutte le disposizioni di legge o regolamenti regionali in contrasto con la presente proposta di legge. Il terzo articolo riguarda le disposizioni finanziarie con la clausola di invarianza della spesa a carico del Bilancio della Regione Calabria ed il quarto articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

La presente proposta di legge non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in termini di nuove o maggiori spese e minori entrate.

Infatti, le disposizioni in esame apportano modifiche che interessano le procedure amministrative per la concessione da parte della Regione della rateizzazione dei debiti tributari su istanza dei contribuenti, persone fisiche e/o giuridiche, che si trovano in particolari difficoltà economiche.

Dal punto di vista statistico, si rileva che nel 2014 e 2015 sono stati emessi avvisi tributari per poco meno di 220 milioni di euro, di cui 210 milioni per le sole tasse automobilistiche, con un tasso di riscossione dei tributi gestiti direttamente dalla Regione pari al 13% degli avvisi tributari emessi. In base ad alcune proiezioni su base statistica, si stima che gli avvisi di giugno del corrente anno saranno

circa 350.000, interesseranno circa 800.000 veicoli ed il totale accertato ammonterà ad euro 210.000.000.

Si stima che la dilazione di pagamento dei tributi da parte dei contribuenti beneficiari avrà un impatto finanziario a valere sul bilancio regionale in termini di maggiori entrate accertate, migliorando di fatto gli equilibri di finanza pubblica, ed aumentando di conseguenza anche il tasso di riscossione dei tributi regionali. Stante l'assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari, l'articolo 3 rubricato "disposizioni finanziarie" reca al comma 11a clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, al fine di scongiurare il rischio che dall'attuazione della presente legge possano verificarsi eventuali scostamenti delle entrate rispetto alle previsioni a seguito di apposito monitoraggio da parte della Giunta regionale, il comma 2 del medesimo articolo 3 introduce la clausola di salvaguardia, demandando all'esecutivo regionale il compito di adottare le misure correttive idonee a far fronte a tali scostamenti ed assicurare pertanto il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

(Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni)

- l. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.
- 2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
- 3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
- 4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
- 5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.
- 6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
- 7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.
- 8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.
- 9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.
- 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

Art. 2 (Abrogazioni)

l. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

- l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
- 2. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo l, la Giunta regionale provvede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 "Organi Istituzionali" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 4 (Entrata in vigore)

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).